



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI AGLI ANZIANI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione dei mini appartamenti di proprietà comunale destinati a "canone sociale" collocati in Via del Pino 14, allo scopo di favorire la permanenza degli anziani in un ambiente collegato alla rete dei servizi socio sanitari e assistenziali esistenti sul territorio, e di rispondere sempre di più ai bisogni di questa fascia di popolazione, in progressivo aumento, con l'attivazione di interventi mirati all'integrazione sociale, sanitaria ed assistenziale.
2. I mini alloggi oggetto del presente Regolamento non rientrano nelle graduatorie ERP o di altre graduatorie che potrebbero essere stilate dal Comune o da altri Enti.

Art. 2

Destinatari

1. Gli alloggi di proprietà Comunale debbono essere esclusivamente assegnati ad anziani ultra65enni, soli ed autosufficienti.

Art. 3

Requisiti

1. Per partecipare al bando per l'assegnazione di un mini alloggio o diventare assegnatari sono necessari i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. residenza anagrafica nel Comune di Petriolo da almeno 5 anni;
 - c. avere compiuto 65 anni alla data di presentazione della domanda;
 - d. vivere soli (famiglia costituita da una sola persona);
 - e. essere autosufficiente, cioè in grado di vivere da soli;
 - f. Avere un ISEE inferiore ad €. 10.256,00;

- g. Non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alcun alloggio nel territorio nazionale, alla data di presentazione della domanda;
 - h. Non aver donato o venduto alcun alloggio nel territorio nazionale, nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
 - i. Non essere comproprietario di alcun alloggio nel territorio nazionale, in misura superiore ad 1/3, alla data di presentazione della domanda”;
2. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente, alla data di presentazione della domanda;

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda di assegnazione

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo.
2. Alla domanda deve essere necessariamente allegato (pena la non accettazione della richiesta):
 - Stato di famiglia;
 - Attestazione I.S.E.E.;
 - Dichiarazione Sostitutiva del possesso dei requisiti;

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. Il Responsabile del Servizio procede all’istruttoria della domanda, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo, nonché l’esistenza della documentazione richiesta e a tal fine invita gli interessati a fornire la documentazione.
2. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica (I.S.E.E.), alle condizioni familiari e abitative.
3. Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria che, a tutti gli effetti conserva la validità per la durata di tre anni .

Art.6

Assegnazione degli alloggi

1. Il Comune provvede all’assegnazione dell’alloggio con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali secondo l’ordine della graduatoria ;
2. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte dell’Ufficio competente della permanenza dei requisiti per l’accesso nonché della verifica di quanto dichiarato nella domanda;

3. L'assegnazione dell'alloggio tra quelli disponibili è compiuta dal Responsabile dei Servizi Sociali;
4. Chiunque rifiuti espressamente o non occupi l'appartamento assegnatogli, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida dal dirigente suddetto, perde il titolo di assegnatario e viene immediatamente depennato dalla graduatoria;
5. La stipula del contratto di locazione deve avvenire prima della consegna dell'alloggio a cura del Dirigente preposto in ottemperanza delle direttive regionali in materia ;
6. Il canone sociale di locazione viene calcolato in applicazione della normativa vigente con specifico riferimento alla normativa relativa all'edilizia Residenziale Pubblica di volta in volta emanata dalla Regione Marche;

Art. 6- bis **Assegnazione in deroga alla graduatoria**

La Giunta Comunale, su segnalazione motivata dell'Ufficio Servizi Sociali, ha la facoltà, qualora vi sia la disponibilità di alloggi, di provvedere ad assegnazioni urgenti, in deroga o in assenza di una graduatoria, a nuclei costituiti da anziani ultra sessantacinquenni soli e autosufficienti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento che si trovino in situazioni socio – ambientali ritenute critiche e particolarmente difficili anche per l'assenza di parenti tenuti al sostegno alimentare. Tale assegnazione deve essere temporanea e comunque non superiore a due anni.

Art. 7 **Decadenza dell'assegnazione**

La decadenza dall'assegnazione avviene, con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio Sociale, nei seguenti casi:

1. abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
2. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli;
3. abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
4. abbia usato l'alloggio per attività illecite;
5. assenza continuativa dall'appartamento per un periodo uguale o maggiore di mesi 3, non dovuto a ricoveri ospedalieri o di lungo-degenza o a grave malattia certificata;
6. ospitalità di terze persone che non abbiano un regolare rapporto assicurativo ai fini dell'assistenza alla persona;
7. non esegua gli interventi di normale manutenzione di sua competenza in modo da mantenere il decoro dell'alloggio assegnatogli;

8. mancato pagamento di quota d'uso, bollette e spese condominiali per un periodo di almeno 2 mesi sia da parte dell'assegnatario, che da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi del C.C. art. 433.

Art. 8

Rinuncia all'assegnazione

L'assegnatario prima della stipula del contratto ha la facoltà di rinunciare all'assegnazione.

Tale rinuncia, che deve essere comunicata per iscritto, comporterà l'esclusione dalla graduatoria in essere.

A indizione di nuovo bando il rinunciatario potrà ripresentare nuova domanda.

Art. 9

Determinazione del canone agevolato

La determinazione del Canone di locazione avviene secondo quanto stabilito dalla Legge 431/98 e secondo l'accordo territoriale per il territorio dei Comune di Castelraimondo, Cingoli, Mogliano, Appignano, Loro Piceno, Montefano, Monte San Giusto, Serrapetrona, Sarnano, Belforte del Chienti, Urbisaglia, San Ginesio, Penna San Giovanni, Muccia, Gagliole, Petriolo, Montefano, Montecosaro, Corridonia, Montecassiano, Morrovalle, Treia.

Art. 10

Manutenzione e modifiche

La manutenzione ordinaria ed eventuali riparazioni sono a carico dell'assegnatario, quella straordinaria è a carico del Comune.

Essendo gli alloggi di proprietà del Comune, non potranno essere apportate modifiche agli alloggi stessi da parte degli assegnatari.

Art. 11

Spesa a carico degli utenti

Tutte le utenze, nessuna esclusa, compresi gli allacci, sono a carico degli assegnatari.

Per le utenze condominiali (acqua, gas, metano, luce delle scale), la ripartizione verrà eseguita in base ai millesimi di superficie e alla tipologia di utilizzo secondo quanto stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Sono altresì a carico degli utenti le spese di contratto.